

# Gazzetta ufficiale

## dell'Unione europea

ISSN 1725-2466

C 3

47° anno

7 gennaio 2004

Edizione  
in lingua italiana

## Comunicazioni e informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I <i>Comunicazioni</i>	
	<b>Commissione</b>	
2004/C 3/01	Tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento: 2,02 % al 1° gennaio 2004 — Tassi di cambio dell'euro .....	1
2004/C 3/02	Avviso di apertura di una procedura d'esame concernente alcuni ostacoli agli scambi, ai sensi del regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio, costituiti da pratiche commerciali mantenute dal Brasile in relazione alle importazioni di pneumatici ricostruiti .....	2
2004/C 3/03	Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di carburo di silicio originario dell'Ucraina .....	4

## I

(Comunicazioni)

## COMMISSIONE

**Tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento <sup>(1)</sup>:**

**2,02 % al 1° gennaio 2004**

**Tassi di cambio dell'euro <sup>(2)</sup>**

**6 gennaio 2004**

(2004/C 3/01)

**1 euro =**

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,2756	LVL	lats lettone	0,6754
JPY	yen giapponesi	135,46	MTL	lire maltesi	0,4314
DKK	corone danesi	7,4474	PLN	zloty polacchi	4,6923
GBP	sterline inglesi	0,6998	ROL	leu rumeni	41 429
SEK	corone svedesi	9,1278	SIT	tolar sloveni	237
CHF	franchi svizzeri	1,5666	SKK	corone slovacche	40,88
ISK	corone islandesi	88,90	TRL	lire turche	1 754 294
NOK	corone norvegesi	8,566	AUD	dollari australiani	1,6539
BGN	lev bulgari	1,9558	CAD	dollari canadesi	1,6336
CYP	sterline cipriote	0,58617	HKD	dollari di Hong Kong	9,9026
CZK	corone ceche	32,38	NZD	dollari neozelandesi	1,8934
EEK	corone estoni	15,6466	SGD	dollari di Singapore	2,1657
HUF	fiorini ungheresi	260,23	KRW	won sudcoreani	1 514,07
LTL	litas lituani	3,4539	ZAR	rand sudafricani	8,2152

<sup>(1)</sup> Tasso applicato all'operazione più recente rispetto alla data indicata. Nel caso di appalto a tasso variabile, il tasso di interesse è il tasso di interesse marginale.

<sup>(2)</sup> Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

**Avviso di apertura di una procedura d'esame concernente alcuni ostacoli agli scambi, ai sensi del regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio, costituiti da pratiche commerciali mantenute dal Brasile in relazione alle importazioni di pneumatici ricostruiti**

(2004/C 3/02)

Il 5 novembre 2003, la Commissione ha ricevuto una denuncia ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio <sup>(1)</sup> (in appresso «il regolamento»).

#### 1. DENUNCIANTE

La denuncia è stata presentata da BIPAVER (Bureau International Permanent des Associations de Vendeurs et Rechapeurs de Pneumatiques). BIPAVER è un'associazione internazionale di categoria che rappresenta gli interessi dei produttori di pneumatici ricostruiti nell'UE. Essa è costituita da associazioni nazionali danesi, finlandesi, italiane, portoghesi, spagnole, svedesi e britanniche, i cui soci sono produttori di pneumatici ricostruiti operanti negli Stati membri. BIPAVER ha presentato la denuncia per conto di vari produttori comunitari di pneumatici ricostruiti che desiderano esportare pneumatici ricostruiti in Brasile.

BIPAVER è un'associazione che agisce per conto di imprese comunitarie (produttori di pneumatici ricostruiti) ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento.

#### 2. PRODOTTO

I prodotti in esame sono pneumatici ricostruiti classificati ai codici NC 4012 11, 4012 12, 4012 13 e 4012 19.

L'esame che la Commissione sta avviando potrà altresì riguardare altri prodotti che si trovano in una situazione analoga ai pneumatici ricostruiti. Si tratta, in particolare, dei prodotti per i quali le parti interessate che si manifestino entro la scadenza sotto indicata (cfr. sezione 8) forniscano elementi di prova del fatto che anch'essi sono oggetto delle pratiche denunciate.

#### 3. OGGETTO

La denuncia riguarda un presunto ostacolo agli scambi, causato dal Brasile, che incide negativamente sulle esportazioni comunitarie dei prodotti in questione verso il mercato brasiliano.

La pratica brasiliana contestata si basa sulla Portaria n. 8 del 25 settembre 2000 del ministero brasiliano dello Sviluppo, dell'Industria e del Commercio. Stando al denunciante, tale atto impedisce l'importazione di pneumatici ricostruiti, vietando il rilascio di licenze di importazione per pneumatici ricostruiti importati come beni di consumo o come materie prime. Inoltre, il

decreto presidenziale n. 3919 del 14 settembre 2001 sanziona l'importazione, la commercializzazione, il trasporto, il magazzino, la custodia o la custodia in deposito di pneumatici ricostruiti con una multa di 400 BRL (circa 120 EUR) per unità.

#### 4. DENUNCIA DEGLI OSTACOLI AGLI SCAMBI

Il denunciante sostiene che le summenzionate misure commerciali praticate dal Brasile discriminino tra prodotti simili importati e interni e violino gli obblighi del Brasile derivanti dall'accordo OMC, in particolare dagli articoli III e XI del GATT 1994. Esso ritiene infondate le affermazioni brasiliane, secondo le quali le misure sarebbero giustificate da motivi di tutela dell'ambiente e della salute.

Il denunciante asserisce che le summenzionate sanzioni non si applicano ai pneumatici ricostruiti nazionali e che in Brasile la produzione di pneumatici ricostruiti non è vietata. La Portaria n. 133, del 27 settembre 2001, disciplina in effetti la produzione e la commercializzazione in Brasile di pneumatici ricostruiti, ad esclusione dei pneumatici ricostruiti prodotti in Brasile prima del 1° gennaio 2004. Stando al denunciante, la Portaria n. 133 sarebbe molto simile ai regolamenti UNECE 108 e 109, due norme internazionali in materia di pneumatici ricostruiti. Un panel del Mercosur, costituito a richiesta dell'Uruguay, ha ritenuto che le misure brasiliane fossero incompatibili con le disposizioni che disciplinano il Mercosur. Di conseguenza, il Brasile, con la Portaria n. 2 dell'8 marzo 2002, ha eliminato il divieto per i pneumatici ricostruiti importati da altri paesi Mercosur. Il decreto presidenziale n. 4592, dell'11 febbraio 2003, sottrae i pneumatici ricostruiti importati da altri paesi Mercosur alle sopraccitate sanzioni finanziarie.

Le pratiche commerciali brasiliane potrebbero essere incompatibili con gli articoli I, paragrafo 1, III, paragrafo 4, e XI, paragrafo 1, del GATT 1994, non essendo giustificate ai sensi dell'articolo XX e dell'articolo 2, paragrafi 1, 2 e 4 dell'accordo TBT. Sembrano pertanto sussistere elementi di prova a prima vista sufficienti per ritenere che vi sia un ostacolo agli scambi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento.

#### 5. DENUNCIA DI EFFETTI NEGATIVI SUGLI SCAMBI

Il denunciante afferma che le misure brasiliane contestate hanno provocato una significativa riduzione delle esportazioni comunitarie. Esso asserisce che, prima dell'introduzione del divieto, le esportazioni comunitarie si aggiravano sui due milioni di unità all'anno ed era atteso un loro aumento fino a tre milioni. Anteriormente al divieto, gli esportatori comunitari detenevano una quota approssimativa pari al 25 % del mercato brasiliano dei pezzi di ricambio per auto. La perdita di tale quota di mercato e dei due milioni di fatturato, conseguente al divieto, ha inciso in larga misura sulla riduzione della produzione comunitaria complessiva. I produttori più colpiti sono quelli britannici, italiani e spagnoli, che detenevano le quote maggiori delle esportazioni in Brasile.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti della Comunità nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) (GU L 349 del 31.12.1994, pag. 71). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 356/95 (GU L 41 del 23.2.1995, pag. 3).

In particolare, il denunciante sostiene che le misure brasiliane hanno provocato la chiusura di società e la scomparsa di posti di lavoro. A titolo esemplificativo, la denuncia fa riferimento a tre società che sono fallite nel momento in cui le loro esportazioni hanno subito una battuta d'arresto, con la conseguente scomparsa di centinaia di posti di lavoro. Il denunciante afferma inoltre che il divieto imposto dal Brasile ha causato un calo della produzione, dei margini di profitto e dei profitti, nonché l'impennata dei costi unitari per quei produttori che sono riusciti a sopravvivere al venir meno delle loro esportazioni verso il Brasile.

Infine, il denunciante evidenzia il fatto che il divieto delle importazioni tutela i produttori brasiliani di pneumatici ricostruiti e nuovi e sottolinea il pericolo di ulteriori perdite di posti di lavoro nell'industria comunitaria dei pneumatici ricostruiti.

Di conseguenza, sembrano sussistere elementi di prova a prima vista sufficienti per ritenere che vi siano effetti negativi sugli scambi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento.

#### 6. INTERESSE DELLA COMUNITÀ'

La Comunità ha un interesse generale a che i suoi partner commerciali rispettino le norme internazionali sugli scambi. Ciò vale soprattutto per gli obblighi derivanti dall'accordo OMC, considerata l'entità degli scambi che esso disciplina e il numero di paesi soggetti a tali norme. Tale interesse si manifesta in particolar modo in relazione a importanti partner commerciali, dotati di un'economia a vasta scala, quali il Brasile. Inoltre, gli obblighi OMC in discussione nel presente caso rientrano tra quelli che costituiscono i principi fondamentali dell'OMC. La Commissione invierebbe un segnale errato se non aprisse un'inchiesta in merito alle presunte discriminazioni del caso in esame, le quali sembrano favorire i prodotti nazionali e quelli del Mercosur.

Inoltre, i presunti effetti negativi sugli scambi sembrano avere un impatto considerevole su quei produttori comunitari di pneumatici ricostruiti che esportavano verso il Brasile. Tra le conseguenze economiche figurano anche la perdita di produzione e di posti di lavoro. Il mercato brasiliano delle esportazioni era molto importante per l'industria comunitaria e, in assenza dei denunciati ostacoli agli scambi, avrebbe presumibilmente avuto uno sviluppo considerevole. Pertanto, sembra

essenziale garantire, esaminando i presunti ostacoli agli scambi, che sul mercato brasiliano i pneumatici ricostruiti comunitari ricevano lo stesso trattamento di quelli nazionali e Mercosur.

In considerazione di quanto esposto, si ritiene che sia nell'interesse della Comunità avviare una procedura di esame ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento.

#### 7. PROCEDIMENTO

Avendo deciso, dopo aver sentito il Comitato consultivo istituito dal regolamento, che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di una procedura di esame onde prendere in considerazione le pertinenti questioni di fatto e di diritto e che ciò è nell'interesse della Comunità, la Commissione ha avviato un esame in conformità dell'articolo 8 del regolamento.

Le parti interessate possono manifestarsi e comunicare per iscritto le loro osservazioni in merito alle questioni specifiche sollevate nella denuncia, fornendo prove a sostegno.

Inoltre, la Commissione sentirà le parti che ne avranno fatto richiesta per iscritto nel comunicare le loro osservazioni, purché siano interessate in misura considerevole all'esito della procedura.

Il presente avviso è pubblicato in conformità dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del regolamento.

#### 8. TERMINI

Tutte le informazioni relative al caso in oggetto e le richieste di audizione devono pervenire per iscritto alla Commissione, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, al seguente indirizzo:

Commissione europea  
Direzione generale Commercio  
Sig. Ignacio Garcia Bercero, DG Trade D/3  
CHAR 9/74  
Rue de la Loi/Wetstraat 200  
B-1049 Bruxelles  
Fax (32-2) 299 32 64

## Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di carburo di silicio originario dell'Ucraina

(2004/C 3/03)

La Commissione ha ricevuto una domanda di riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1972/2002 del Consiglio <sup>(2)</sup> (di seguito «regolamento di base»).

### 1. DOMANDA DI RIESAME

La domanda di riesame è stata presentata da Zaporozhsky Abrasivny Combinat (di seguito «il richiedente»), un esportatore dell'Ucraina.

La domanda è volta al riesame del dumping limitatamente a quanto concerne l'attività del richiedente.

### 2. PRODOTTO

Il prodotto in esame è il carburo di silicio originario dell'Ucraina (di seguito «prodotto in esame»), attualmente classificabile nel codice NC 2849 20 00. Il codice NC è indicato a titolo puramente informativo.

### 3. MISURE IN VIGORE

Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carburo di silicio originario dell'Ucraina, istituito dal regolamento (CE) n. 1100/2000 del Consiglio <sup>(3)</sup>.

### 4. MOTIVI DEL RIESAME

La domanda, presentata a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, si fonda su elementi di prova a prima vista sufficienti, forniti dal richiedente, da cui risulta che le circostanze che hanno portato ad adottare le misure sono cambiate e che tale cambiamento è definitivo.

Il richiedente afferma, tra l'altro, che le circostanze relative allo status di società operante in condizioni di economia di mercato sono notevolmente mutate. Inoltre, esso ha fornito elementi di prova dimostranti che ove si effettuasse un confronto tra il valore normale basato sui prezzi di costo/praticati sul mercato interno e i prezzi all'esportazione sul mercato di un paese terzo paragonabile all'UE, il dumping verrebbe ridotto significativamente rispetto al livello dell'attuale misura. Pertanto, per controbilanciare il dumping non è più necessario mantenere le misure al loro livello attuale, stabilito sul livello del dumping determinato in precedenza.

### 5. PROCEDIMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEL DUMPING

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame intermedio parziale, la Commissione avvia un riesame

ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, limitando la portata dello stesso all'analisi del dumping per quanto riguarda l'attività del richiedente.

L'inchiesta intende determinare se sia necessario mantenere, abrogare o modificare le misure in vigore nei riguardi unicamente del richiedente.

#### a) Questionari

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà un questionario al richiedente e alle autorità del paese esportatore in questione. Queste informazioni e i relativi elementi di prova pertinenti devono pervenire alla Commissione entro il termine di cui al paragrafo 6, lettera a), del presente avviso.

#### b) Raccolta di informazioni e audizioni

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni, a presentare eventuali informazioni non contenute nelle risposte al questionario e a fornire i relativi elementi di prova pertinenti. Tali informazioni e i relativi elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine di cui al paragrafo 6, lettera a), punto i), del presente avviso.

Inoltre, la Commissione può sentire le parti interessate che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. La domanda deve essere presentata entro il termine di cui al paragrafo 6, lettera a), punto ii), del presente avviso.

#### c) Status di società operante in condizioni di economia di mercato

Qualora il richiedente fornisca prove sufficienti a dimostrare che esso opera in condizioni di economia di mercato, ovvero che esso soddisfa i criteri disposti dall'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, il valore normale verrà determinato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base. A tal fine, entro il termine specifico previsto al paragrafo 6, lettera c), del presente avviso, deve essere presentata una richiesta debitamente motivata. La Commissione invierà un modulo di domanda sia al richiedente che alle autorità dell'Ucraina.

#### d) Selezione del paese ad economia di mercato

Qualora al richiedente non possa essere riconosciuto lo status di società operante in condizioni di economia di mercato, per stabilire il valore normale in relazione all'Ucraina, verrà utilizzato un paese ad economia di mercato appropriato. La Commissione intende utilizzare anche in questo caso il Brasile, come nella precedente inchiesta. Le parti interessate sono invitate a presentare le proprie osservazioni in merito all'opportunità di questa scelta entro il termine specifico di cui al paragrafo 6, lettera b), del presente avviso.

<sup>(1)</sup> GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 305 del 7.11.2002, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 125 del 26.5.2000, pag. 3.

## 6. TERMINI

### a) Termini generali

- i) Termine entro il quale le parti devono manifestarsi, rispondere al questionario e fornire ogni altra informazione

Salvo altrimenti disposto, tutte le parti interessate devono manifestarsi prendendo contatto con la Commissione, comunicare le loro osservazioni, rispondere al questionario e fornire qualsiasi altra informazione entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea*, affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere prese in considerazione ai fini dell'inchiesta. È importante notare che al rispetto di tale termine è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base.

- ii) Audizioni

Tutte le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.

### b) Termine specifico per la selezione del paese ad economia di mercato

Le parti interessate dall'inchiesta possono presentare osservazioni in merito all'opportunità della scelta del Brasile che, come risulta dal paragrafo 5.1, lettera d), del presente avviso, viene preso in considerazione quale paese ad economia di mercato appropriato ai fini della determinazione del valore normale in relazione all'Ucraina. Tali osservazioni devono pervenire alla Commissione entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

### c) Termine specifico per la presentazione delle domande di riconoscimento dello status di impresa operante in un'economia di mercato

Le domande, debitamente motivate, volte a ottenere lo status di economia di mercato di cui al punto 5.1, lettera c), del presente

avviso devono pervenire alla Commissione entro 21 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

## 7. COMUNICAZIONI SCRITTE, RISPOSTE AL QUESTIONARIO E CORRISPONDENZA

Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate devono essere presentate per iscritto (non in formato elettronico, salvo altrimenti disposto) complete di nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono, di fax e/o di telex della parte interessata.

Indirizzo della Commissione per contatti e informazioni:

Commissione europea  
Direzione generale del Commercio  
Direzione B  
Ufficio J- 79 5/16  
B-1049 Bruxelles  
Fax (32-2) 295 65 05  
Telex COMEU B 21877

## 8. OMESSA COLLABORAZIONE

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie o non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base. Se una parte interessata non collabora, o collabora solo in parte, e si è fatto ricorso ai dati più attendibili a disposizione, l'esito dell'inchiesta può essere meno favorevole rispetto alle conclusioni che sarebbero state eventualmente raggiunte se la parte in questione avesse collaborato.